

Decisione della divisione d'opposizione: Rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi di ricorso: Erronea applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (rischio di confusione)

Motivi e principali argomenti

Con questo ricorso si intende contestare la legittimità della decisione implicita di rigetto del reclamo presentato dalla ricorrente contro la sospensione dalle sue funzioni in seguito alla sua rimozione dal posto di funzionario contabile e direttrice per l'esecuzione del bilancio nella Direzione Generale «Budget», ed al suo trasferimento nel posto di consigliere principale nella Direzione Generale «Personale e Amministrazione», a conclusione di un procedimento disciplinare.

Il ricorso è fondato sui seguenti elementi:

- Violazione dell'art. 25 dello Statuto del personale, con l'adozione di una misura che comporta la sospensione della ricorrente senza motivazione adeguata, in assenza di violazione degli artt. 12, 21 o 60 dello Statuto del personale.
- Violazione dell'art. 88 dello Statuto del personale, in assenza di qualsiasi colpa grave che possa giustificare la necessità urgente di allontanarla dal suo posto di lavoro.
- Violazione del principio di proporzionalità, in quanto la misura di cui trattasi deve essere considerata sproporzionata rispetto a quanto fatto valere nei suoi confronti.
- Violazione dei diritti della difesa, con l'adozione di una misura di sospensione senza garanzia della possibilità, per la ricorrente, di essere sentita per la tutela i suoi diritti.

Ricorso di Marta Andreasen contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 27 giugno 2003

(Causa T-250/03)

(2003/C 239/37)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 27 giugno 2003 la sig.ra Marta Andreasen, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentata dal sig. I. Forrester, QC, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione implicita della Commissione di respingere il reclamo della ricorrente contro la sospensione dalle sue funzioni;
- riconoscerle il risarcimento danni per un importo fissato dal Tribunale, maggiorato del 5 %, ovvero ad un altro tasso fissato dal Tribunale;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso della Albert Albrecht GmbH e Co. KG ed altri 9 ricorrenti contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 2 luglio 2003

(Causa T-251/03)

(2003/C 239/38)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 2 luglio 2003, le società Albert Albrecht GmbH e Co. KG, con sede in Aulendorf, Germania, AniMedica GmbH, con sede in Senden-Börsensell, Germania, Ceva Tiergesundheit GmbH, con sede in Düsseldorf, Germania, Fatro Spa, con sede in Bologna, Italia, Laboratorios Syva S.A., con sede in León, Spagna, Laboratorios Virbac S.A., con sede in Barcellona, Spagna, Química Farmacéutica Bayer S.A., con sede in Barcellona, Spagna, Univete Técnica Pecuaria Comercio Industria Lda, con sede in Lisbona, Portogallo, Vétoquinol Especialidades Veterinarias S.A., con sede in Madrid, Spagna, Virbac S.A., con sede in Carros, Francia, tutte rappresentate dagli avv.ti D. Waelbroeck, U. Zinsmeister e N. Rampal, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.